REGOLAMENTO (CE) N. 2001/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1996

che fissa l'importo da diminuire dal dazio all'importazione applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il dazio all'importazione calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei dazi all'importazione applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1373/96 (5), il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei dazi all'importazione applicabili nei mesi di luglio, agosto e settembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal dazio all'importazione applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
(2) GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.
(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.
(4) GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 178 del 17. 7. 1996, pag. 5.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 ottobre 1996, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	72,50
1006 10 23	72,50
1006 10 25	72,50
1006 10 27	72,50
1006 10 92	72,50
1006 10 94	72,50
1006 10 96	72,50
1006 10 98	72,50
1006 20 11	76,19
1006 20 13	76,19
1006 20 15	76,19
1006 20 17	81,20
1006 20 92	76,19
1006 20 94	76,19
1006 20 96	76,19
1006 20 98	81,20
1006 30 21	140,80
1006 30 23	140,80
1006 30 25	140,80
1006 30 27	143,00
1006 30 42	140,80
1006 30 44	140,80
1006 30 46	140,80
1006 30 48	143,00
1006 30 61	140,80
1006 30 63	140,80
1006 30 65	140,80
1006 30 67	143,00
1006 30 92	140,80
1006 30 94	140,80
1006 30 96	140,80
1006 30 98	143,00
1006 40 00	44,00